



Roma 11 GIU. 2007

Ministero della Salute

Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II (ex Ufficio VIII DGVA)

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Agli I.I.ZZ.SS.
LORO SEDI

E, p.c. Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

N.....

Resposta al Foglio del.....
N° DGSA. III/5654/P - I. S. i / 8

OGGETTO:

Anagrafe zootecnica - Registrazione informazioni in
BDN - Ufficialità del dato - Utilizzo nuove
funzionalità in BDN.

L'applicazione delle normative comunitarie e nazionali concernenti i sistemi di identificazione e registrazione degli animali ha determinato, anche se con livelli diversificati di dettaglio, una considerevole implementazione della BDN dell'anagrafe zootecnica sia sotto l'aspetto della registrazione delle informazioni concernenti le aziende e gli allevamenti che di quello riguardante gli animali e le loro movimentazioni (individualmente o per gruppo).

Infatti, accanto alla BDN dei bovini, riconosciuta pienamente operativa con decisione della Commissione n. 132/2006/CE del 13 febbraio 2006, sono state attivate e sono in fase di progressiva implementazione la BDN degli ovini e caprini, quella dei suini, la BDN delle aziende e degli allevamenti avicoli, nonché quella delle aziende di equidi. Infine non bisogna trascurare la possibilità, a cui hanno fatto ricorso diverse ASL, di registrare in BDN aziende in cui si pratica la coniglicultura e l'apicoltura.

Tale progressivo sviluppo ha suscitato un interesse crescente nei confronti dei dati registrati in dette BDN sia da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche, sia dal mondo della produzione e della ricerca sia, in senso più generico, del singolo cittadino. Per far fronte a tale esigenza il Ministero della Salute, oltre che autorizzare l'accesso in consultazione alle BDN ai vari soggetti istituzionali o della filiera zootecnica, ha messo a disposizione nel proprio sito internet, per la libera consultazione del pubblico, un'ampia sezione di tabelle tratte dal menù Statistiche delle BDN. Tale aumentata visibilità deve necessariamente essere supportata da una elevata qualità ed affidabilità dei dati stessi, affidabilità che, anche in considerazione dei sistemi di sicurezza e di autenticazione digitale coinvolti per l'alimentazione della BDN, deve conferire al dato consultato la stessa ufficialità di un documento cartaceo debitamente sottoscritto. Le ripercussioni positive in termine di semplificazione amministrativa sono facilmente intuibili.

Considerata tale premessa si ritiene fondamentale attribuire ai dati registrati in BDN, ed in particolare ai dati strutturali, il valore di riferimento ufficiale per ogni attività amministrativa concernente le aziende e gli allevamenti zootecnici. Non è più immaginabile il ricorso a fonti diverse dalle BDN ovvero che si attivino procedimenti senza che si sia verificata la congruità delle informazioni disponibili con quanto registrato nelle BDN. D'altro canto il considerare ufficialmente il dato registrato nelle BDN come unico denominatore comune

R

delle attività diagnostiche, di controllo, di sorveglianza e di tutte le attività veterinarie in genere, sottopone tale dato ad una procedura di continua verifica e, se necessario, rettifica. Lo stesso dicasi quando i dati sono consultati ed utilizzati da altre Amministrazioni: basti pensare ad AGEA e agli Organismi Pagatori, impegnati nella gestione della PAC, o a tutte le Autorità di controllo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la scrivente Direzione generale ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

A) Ufficialità dei dati registrati nelle BDN

I dati registrati nelle BDN delle anagrafi zootecniche, ed in particolare quelli anagrafici e strutturali, sono considerati a tutti gli effetti dati ufficiali.

L'indicazione di dati anagrafici e strutturali di aziende ed allevamenti in tutti i procedimenti e atti sia tecnici che amministrativi deve essere sempre rapportata ai dati registrati nella BDN. Qualsiasi incongruenza o disallineamento deve essere sempre ed in ogni caso rettificato preliminarmente alla produzione dell'atto o procedimento.

I dati registrati nelle BDN devono costituire l'unico riferimento e l'unica fonte per la costituzione di qualsiasi sistema informativo locale (ASL - Regioni - I.ZZ.SS. - Laboratori). In caso di incongruenza o disallineamenti deve considerarsi come prevalente il dato ricavato dalle BDN, fermo restando che è sempre necessario procedere alle opportune verifiche e correzioni.

La produzione di dati statistici, rapporti, resoconti e di qualsiasi attività di rendicontazione riguardanti aziende, allevamenti ed animali deve basarsi sempre sui dati registrati nelle BDN e ad essi deve fare esplicito riferimento mediante opportuna citazione.

B) Completamento della registrazione in BDN delle informazioni anagrafiche e strutturali

Il valore di dato ufficiale che viene riconosciuto ai dati registrati nelle BDN impone che gli stessi siano il più possibile completi, corretti e verificati. Pertanto i Servizi Veterinari delle ASL, per quanto di propria competenza, completano e verificano la registrazione in BDN delle informazioni anagrafiche e strutturali riguardanti **tutte le aziende e gli allevamenti** con particolare riferimento alle **coordinate geografiche**, ai dati fiscali ed ad ogni altra informazione che consente un'immediata localizzazione della struttura e l'individuazione delle persone responsabili. Per quanto riguarda le coordinate geografiche, qualora già registrate in sistemi locali (regionali o a livello di ASL), si raccomanda di provvedere alla loro registrazione anche nelle BDN; sarà cura del CSN di Teramo attivare specifiche funzioni per consentire tale operatività senza dover necessariamente ri-digitare il dato. La registrazione corretta di indirizzo, numero telefonico e, se disponibile, indirizzo di posta elettronica di tutti i soggetti attribuisce un notevole valore aggiunto alla gestione di moltissime attività connesse alla prevenzione e al controllo sanitario.

Per quanto riguarda l'importanza della registrazione dello stato sanitario delle aziende nei confronti di varie malattie si rimanda a quanto specificato nella nota prot. n. DGSA.II/ 5516/P-I.5.i/8 del 7 giugno 2007.

Inoltre tutti i dati che caratterizzano l'attività dell'azienda e degli allevamenti quali tipologia delle strutture, orientamento produttivo, capacità delle strutture, consistenza, ecc., sono essenziali per la gestione e il monitoraggio di diversi piani sanitari nazionali c/o regionali e supportano in modo determinante la sorveglianza epidemiologica.

C) Registrazione in BDN dei dati riguardanti i controlli, gli esiti degli stessi e i provvedimenti sanzionatori.

L'ampia ed articolata attività di controllo che i servizi sanitari, unitamente ad altre Autorità, svolgono sul comparto zootecnico rappresenta uno degli elementi più qualificanti dell'attività sanitaria. La stessa, oltre che come strumento di verifica e di repressione, viene intesa dal cittadino quale concretizzazione di un sistema di tutele e di garanzie nei confronti dei propri bisogni ed esigenze. Per tali motivi e allo scopo di una maggiore razionalizzazione ed ottimizzazione nella gestione di questa attività, risulta indispensabile registrare in BDN i dati riferentisi ai controlli effettuati. L'esperienza maturata con i controlli del sistema I&R dei bovini ai sensi del reg. 1082/2003 è esemplificativa e ha dimostrato che con gli strumenti idonei è possibile da un lato ridurre fino ad eliminare completamente i flussi cartacei tra i diversi livelli dell'amministrazione e dall'altro di semplificare tutte le attività di rendicontazione con un notevole miglioramento qualitativo del dato stesso (il dato viene acquisito nel sistema direttamente alla fonte eliminando quindi i vari passaggi, oneri burocratici e

errori di trascrizione e calcolo). Si coglie l'occasione per anticipare che compatibilmente con i necessari tempi tecnici, in collegamento con il sistema delle BDN dell'anagrafe zootecnica, sarà messo a disposizione un autonomo sistema di registrazione dei controlli che consentirà di rendicontare in maniera automatica l'attività svolta e nello stesso tempo di poter offrire ai diversi utenti un'informazione supportata da idonei indicatori.

D) Utilizzo delle nuove funzionalità messe a disposizione dalla BDN

Negli ultimi tempi il CSN di Teramo ha messo a disposizione nelle varie BDN alcune funzionalità che consentono al Servizio Veterinario di poter prelevare direttamente dal sistema le informazioni anagrafiche di aziende ed allevamenti, nonché quelle relative all'identificazione dei capi. Ciò permette di poter stampare diversi moduli utilizzabili nella corrente attività d'ufficio già precompilati sulla base di dati ufficiali riducendo così l'eventualità di errori di trascrizione. Ci si riferisce alla stampa del Modello 2/33, del Modello IV, del modello per il prelievo del campione per il test rapido BSE, verbale prelievo per il PNR, ecc. L'utilizzo di tali funzioni, unitamente alle diverse possibilità fruibili tramite il menù "stampe" (ad esempio le varie liste allevamenti) garantirà una maggiore uniformità e correttezza nel riportare le informazioni anagrafiche ed identificative con un innegabile miglioramento della qualità del dato stesso.

Tra le nuove funzionalità messe a disposizione in particolare si segnala la necessità di utilizzare, specialmente per le Regioni interessate dall'Ordinanza Ministeriale 14 novembre 2006 (Brucellosi), la registrazione dei provvedimenti di abbattimento attivata nell'ambito del menù "Controlli" con il relativo dettaglio identificativo sui capi da abbattere. Detta funzione, se adeguatamente utilizzata anche effettuando il raffronto con le informazioni di ritorno dagli stabilimenti di macellazione, consentirà un più efficace monitoraggio circa l'andamento dell'attività di risanamento, una migliore programmazione delle attività di macellazione e contribuirà anche all'accelerazione dell'attività amministrativa di indennizzo dei capi abbattuti. In tal senso si raccomanda un utilizzo sempre più costante di dette funzionalità.

Infine per quanto riguarda le possibilità di accesso e consultazione dei dati registrati nelle BDN da parte di diversi soggetti non direttamente coinvolti nell'alimentazione della BDN (IZS, Centri di referenza, Laboratori, Osservatori epidemiologici, ecc) si rimanda a quanto stabilito nella "Regolamentazione e procedure operative per l'accesso in consultazione alla BDN dell'anagrafe zootecnica" di cui alla nota prot. n. DGSA/1151/P-I.5.i/8 del 20 marzo 2007.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si raccomanda la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

